

TI_GERICHTE 30.2003.162 vom 25. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.162

FR: TI_GERICHTE 30.2003.162 du 25 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2003.162 del 25 aprile 2003

Erwägungen

E. 2

prima frase); che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC); che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _____, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata, con riferimento al rapporto di denuncia del 27 febbraio 2003 agli atti); che l'insorgente non nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, il ricorso esaurendosi nelle seguenti considerazioni: "[...] è da 6 anni che vado regolarmente dalle suore Vicenziane 3 piano sopra al posteggio menzionato, e non ho mai avuto problemi o multe. Le suore mi hanno sempre detto che potevo posteggiare. Come mai che ora ho preso una multa? E poi, non ditemi che non ho contestato la multa (o l'infrazione). Già che a voi fa comodo pensarla così, basta incassare a qualsiasi occasione. Io la multa l'ho contestata, e la contesto ancora adesso. Farò ricorso a ogni vostra decisione "; che le argomentazioni ricorsuali non consentono di discostarsi dalla decisione impugnata, tanto meno ove si consideri come in una successiva lettera del 15 maggio 2003 – cui l'insorgente non ha presentato osservazioni – la Basilica del _____, proprietaria del fondo, ha rilevato che il cartello indicatore del divieto esisteva dal 1980, che " dal mese di settembre al mese di dicembre dello scorso anno è stato effettuato ampio volantinaggio invitando a non più parcheggiare nell'area della chiesa " e che " le Suore Vicenziane sono ben al corrente che sull'area antistante la parrocchia non si deve posteggiare "; che la proprietaria del fondo, nel medesimo scritto, ha concluso per il mantenimento della denuncia; che invano si cercherebbe altresì nel fascicolo processuale qualsiasi elemento che consenta di dimostrare – o rendere quanto meno verosimili – le asserite assicurazioni ricevute dalle suore, le quali non sono per altro neppure proprietarie del fondo in rassegna; che, comunque sia, eventuali assicurazioni di terzi non esimevano il ricorrente dal suo dovere di verificare l'esistenza di un'eventuale autorizzazione di parcheggio – in deroga al chiaro divieto segnalato sul luogo – da parte del proprietario medesimo del fondo; che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, la multa inflitta essendo per altro proporzionata alla relativa gravità dell'infrazione commessa, rettamete commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge; che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'insorgente (art. 15 cpv. 2 LPContr); che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno di soprassedere – in via eccezionale – al prelievo di tasse e spese dell'attuale giudizio; per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio. 3. Intimazione a: – _____, _____, – Sezione della circolazione, _____ . Il

giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.